

STATUTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SETTIMANALI CATTOLICI (F.I.S.C.)

approvato dall'Assemblea straordinaria
dei soci il 16 maggio 2019

TITOLO I - Enunciazione - Denominazione - Sede – Durata - Finalità – Compiti

Art. 1 - Enunciazione

È costituita in Italia, per iniziativa delle testate giornalistiche cattoliche diocesane, un'associazione denominata "Federazione italiana settimanali cattolici".

Art. 2 - Denominazione

La denominazione è "Federazione italiana settimanali cattolici", da utilizzarsi anche con l'acronimo "Fisc".

Art. 3 – Sede

La Fisc ha sede sociale a Roma Capitale, e potranno essere istituite ovunque, in Italia, sedi secondarie, sezioni ed uffici, anche di rappresentanza.

Art. 4 – Durata

La Fisc ha durata illimitata e potrà essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea generale dei Soci in seduta straordinaria.

Art. 5 - Finalità

La Fisc, nel rispetto delle peculiari caratteristiche di ciascuna testata giornalistica cattolica diocesana aderente, si pone nella linea:

- dell'intero Magistero della Chiesa sull' argomento, che dà alla stampa cattolica lo scopo *"di formare, favorire e promuovere opinioni pubbliche conformi al diritto naturale, alla dottrina e alla morale cattolica, e di far conoscere nella giusta luce i fatti che riguardano la vita della Chiesa"* (cfr. Decreto conciliare Inter Mirifica, n. 14);
- dell'Istruzione pastorale *Communio et progressio*, che definisce la stampa cattolica come strumento *"per estendere al maggior numero di uomini il raggio di diffusione del Vangelo"* (n. 126), e *"come uno specchio fedele del mondo e nello stesso tempo un faro che lo illumini"* (n. 138).

A tale scopo, in spirito di comunione con le Chiese locali e in sintonia con la Conferenza Episcopale Italiana, la Fisc si propone:

1. di rappresentare in qualsiasi sede gli associati, in tutti i rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali e con ogni altra componente della società sia pubblica che privata, sia in Italia che all'estero;
2. di individuare e proporre ai Soci obiettivi generali di fondo da perseguire;
3. di formare gli operatori dei mass-media;
4. di coordinare le iniziative e le attività a livello regionale e/o interregionale, anche ai fini del loro eventuale sostegno economico.

La Fisc non ha scopo di lucro.

Art. 6 - Attività strumentali per il raggiungimento dello scopo associativo

Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 5, la Fisc può svolgere in

generale tutto quanto possa essere utile e strumentale alla realizzazione dello scopo di cui all'art. 5 del presente Statuto.

TITOLO II - Struttura dell'associazione

Art. 7 - Struttura organizzativa e partecipazione degli iscritti

La Fisc è strutturata su base nazionale, ma può costituire delegazioni periferiche interne all'associazione su base regionale e interregionale. Inoltre nell'associazione è presente una "Consulta dei responsabili amministrativi dei periodici diocesani" con funzioni elettive di un "Comitato Tecnico Consultivo".

Possono essere soci della Fisc gli editori di testate giornalistiche riconosciute dagli Ordinari delle proprie diocesi. I rappresentanti degli editori sono i direttori responsabili pro-tempore. La domanda di adesione e le modalità di rappresentanza in seno alla Fisc, nonché le variazioni nello status di Socio sono stabilite nel Regolamento attuativo.

Il direttore o altra persona designata da chi nomina il direttore, a norma del secondo comma di questo articolo, attraverso il quale gli editori esercitano i diritti e assolvono agli obblighi del presente Statuto, si presume in carica fino alla ricezione di diversa comunicazione.

L'adesione alla Fisc comporta automaticamente l'accettazione di tutte le clausole del presente Statuto e degli atti ad esso comunque collegati.

Al momento dell'iscrizione i Soci versano una quota annuale ordinaria fissata dal Comitato Esecutivo, anche differenziata per le varie attività esercitate dagli editori.

Possono esercitare i diritti spettanti dal presente Statuto solo i Soci in regola con il pagamento della quota sociale annuale, versata nei termini previsti nella relativa delibera del Consiglio Nazionale che l'ha fissata.

Art. 8 - Delegazioni regionali, interregionali ed estera

La Delegazione regionale e/o la Delegazione interregionale e/o la Delegazione estera sono composte da non meno di 3 (tre) soci.

Le Delegazioni si riuniscono su convocazione del Delegato regionale o interregionale o estero.

Spetta alla Delegazione:

1. eleggere il Delegato che dura in carica quattro anni e può essere rieletto per un massimo di due mandati;
2. studiare i problemi dei Soci nell'ambito regionale o interregionale o estero, rappresentarli presso la Fisc e promuovere, d'intesa con essa, le iniziative più opportune ai fini regionali e/o interregionali.

Le decisioni della Delegazione vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti e rappresentati.

Art. 9 - Delegato regionale e interregionale o estero

Il Delegato regionale o interregionale o estero presiede la Delegazione e la rappresenta ad ogni effetto presso la Fisc ed ogni altro Ente, ecclesiastico o civile, dello stesso livello istituzionale. In assenza di una delegazione regionale le funzioni di rappresentanza sono svolte dal Delegato interregionale. Le modalità di elezione sono riportate nel Regolamento Attuativo.

Può essere eletto Delegato regionale o interregionale o estero il Direttore di una testata giornalistica socia o la persona indicata da chi nomina il direttore a norma dell'art. 7.

Il Consiglio Nazionale, qualora un Delegato regionale o interregionale o estero sia assente senza giustificazione da due riunioni consecutive, ne chiederà ragione all'interessato e, nella prima seduta utile, ne delibererà l'eventuale decadenza con il voto della maggioranza

dei due terzi dei presenti.

Nel caso in cui il Consiglio Nazionale decida la decadenza del Delegato regionale o interregionale o estero, o nel caso in cui per qualunque altra ragione il Delegato perda la sua qualifica, il Presidente della Fisc convoca, entro tre mesi, l'assemblea di Delegazione per l'elezione di un nuovo Delegato.

Art. 10 - Consulta dei responsabili amministrativi delle testate giornalistiche socie

La Consulta dei responsabili amministrativi delle testate giornalistiche socie è formata da un responsabile amministrativo che sia designato da ciascun editore per ognuna delle testate giornalistiche iscritte come socie. Tale responsabile amministrativo non deve rivestire anche l'incarico di direttore.

Le modalità di nomina sono indicate nel Regolamento Elettorale.

La Consulta dei responsabili amministrativi si riunisce ogni quattro anni, contestualmente all'Assemblea nazionale elettiva della Fisc, per provvedere all'elezione dei tre membri componenti il Comitato Tecnico Consultivo dei responsabili amministrativi, scelti nell'ambito dei componenti della Consulta.

La Consulta dei responsabili amministrativi è convocata e presieduta dal Presidente della Fisc.

Art. 11 - Comitato Tecnico Consultivo dei responsabili amministrativi delle testate giornalistiche socie

Il Comitato Tecnico Consultivo dei responsabili amministrativi, anche denominato solo "Comitato Tecnico Consultivo", è composto da tre membri eletti a norma del precedente art. 10.

Il Comitato Tecnico Consultivo rimane in carica quattro anni.

Nella sua prima riunione nomina tra gli stessi membri il Coordinatore con le funzioni di convocare e presiederne le riunioni. Il Coordinatore resta in carica quattro anni e può essere eletto per non più di due mandati consecutivi. Il Comitato Tecnico Consultivo nomina altresì un Segretario con compiti organizzativi e di redigere i verbali.

Il Coordinatore e il Segretario partecipano, senza diritto di voto, ma con diritto di intervento al Consiglio Nazionale. Il Coordinatore entra a far parte anche del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto ma con diritto di intervento.

Il Comitato Tecnico Consultivo:

1. formula proposte e istanze in materia amministrativa e gestionale al Comitato Esecutivo e/o al Consiglio Nazionale;
2. esamina questioni ad esso sottoposte dal Comitato Esecutivo o dal Consiglio Nazionale e formula pareri non vincolanti;
3. svolge eventuali compiti affidatigli dal Comitato Esecutivo o dal Consiglio Nazionale.

TITOLO III - Organi della Fisc

Art. 12 - Organi

Sono organi della Fisc:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Nazionale;
- c. il Comitato Esecutivo;

Art. 13 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea è formata dai rappresentanti designati dagli editori per ciascuna testata giornalistica a norma dell'art. 7.

L'Assemblea è convocata in sessione ordinaria e straordinaria secondo le rispettive materie riservate alla stessa.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede della Fisc o in altro luogo, purché in Italia, atto a garantire la massima partecipazione degli aventi diritto. Le modalità di convocazione dell'Assemblea sono indicate nel Regolamento Attuativo.

Art . 14 - Assemblea Ordinaria dei Soci

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Nazionale a mezzo del Presidente almeno ogni quattro anni, oppure ogni qualvolta lo stabilisca il Consiglio Nazionale, con delibera approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, o a seguito della richiesta presentata da almeno un quarto dei Soci.

Le modalità di convocazione sono indicate nel Regolamento Attuativo.

L'Assemblea ordinaria:

1. elegge i membri del Consiglio Nazionale previsti nel successivo art. 16;
2. stabilisce i programmi generali dell'attività della Fisc;
3. esamina ed approva la relazione sull'attività sociale e amministrativa quadriennale, svolta dal Consiglio Nazionale;
4. esamina e decide su qualsiasi argomento riguardante la Fisc che le venisse sottoposto dal Consiglio Nazionale e che non sia riservato per materia all'Assemblea straordinaria;
5. ratifica il regolamento o le sue modifiche proposte dal Consiglio Nazionale.

Le modalità di costituzione e di votazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono indicate nel Regolamento Attuativo.

Qualora l'Assemblea sia elettiva, verrà applicato il vigente Regolamento Elettorale approvato sempre dal Consiglio Nazionale con ratifica dell'Assemblea.

Art. 15 - Assemblea Straordinaria dei Soci

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

1. modifiche dello Statuto della Fisc;
2. scioglimento della Fisc e modalità della eventuale liquidazione, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 26 del presente Statuto.

Salvo che per l'oggetto delle materie dell'ordine del giorno, e per il quorum della costituzione e della maggioranza per le delibere, l'Assemblea straordinaria è regolata dalle norme previste dai precedenti art. 13 e 14, nonché dal relative Regolamento Attuativo vigente.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualora siano presenti almeno il 50% (cinquanta per cento) degli aventi diritto al voto, mentre le delibere saranno assunte a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

Per deliberare lo scioglimento della Fisc occorrerà il voto favorevole di almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno degli aventi diritto al voto fatte salve diverse maggioranze che dovessero essere previste per legge o per provvedimento amministrativo e fatte salve le tutele previste dall'ordinamento.

Art. 16 - Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto dai Delegati regionali, interregionali ed estero e, in numero da un minimo di 8 (otto) ad un massimo di 16 (sedici) secondo quanto previsto dal Regolamento Elettorale, dai membri eletti dall'Assemblea Nazionale tra i rappresentanti designati a norma dell'art. 7.

Alle riunioni del Consiglio Nazionale partecipano il Coordinatore e il Segretario del Comitato Tecnico Consultivo, senza diritto di voto, ma con diritto di intervento. La loro partecipazione o meno non è computata al fine della regolare costituzione delle riunioni.

L'ufficio di Consigliere nazionale eletto dall'Assemblea è incompatibile con quello di Delegato regionale o interregionale o estero; se un eletto diviene Delegato regionale o interregionale o estero decade automaticamente dalla carica di Consigliere nazionale eletto

per rivestire quella di Consigliere nazionale di diritto.

Il Consigliere Nazionale che non riveste più la qualifica di rappresentante dell'editore decade automaticamente da Consigliere Nazionale.

Il Consiglio Nazionale dura in carica quattro anni.

I Consiglieri che non partecipano, senza giustificato motivo preventivamente inviato per scritto al Segretario della Fisc, a due sedute consecutive del Consiglio Nazionale, decadono automaticamente dalla carica, previa presa d'atto del Comitato Esecutivo, comunicata all'interessato.

In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di uno o più membri – anche Delegato Regionale od interregionale o estero - per qualunque motivo si applicherà il Regolamento applicabile al caso di specie.

Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei suoi membri, il Consiglio Nazionale decade automaticamente; entro due mesi dalla deliberazione di decadenza o dall'atto equipollente, deve essere convocata l'Assemblea ordinaria per l'elezione di un nuovo Consiglio Nazionale, mediante avviso da inviarsi almeno un mese prima della data fissata per la riunione.

Ogni membro del Consiglio può farsi rappresentare in Consiglio Nazionale mediante delega scritta da un altro membro il quale non potrà essere portatore di più di una delega. Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno tre volte l'anno, e tutte le volte che il Presidente della Fisc lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei consiglieri nazionali.

Le attribuzioni del Consiglio Nazionale sono le seguenti:

1. eleggere tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente vicario, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, che andranno a far parte di diritto del Comitato Esecutivo; essi durano in carica quattro anni;
2. indicare al Comitato Esecutivo le linee e le iniziative per l'attuazione del programma quadriennale approvato dall'Assemblea;
3. istituire Commissioni consultive nominandone i membri, scelti anche tra persone non facenti parte del Consiglio Nazionale, indicandone per ciascuna il relativo Coordinatore;
4. provvedere alla convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie della Fisc a mezzo del Presidente;
5. approvare eventuali modifiche al presente Statuto da sottoporre all'Assemblea straordinaria dei soci;
6. approvare gli eventuali Regolamenti e le relative modifiche;
7. approvare il Bilancio annuale consuntivo predisposto dal Tesoriere.

Le modalità di convocazione e di deliberazione sono indicate nel Regolamento.

Il Consiglio Nazionale esercita i suoi poteri tramite il Presidente della Fisc che ne attua le delibere; può conferire l'attuazione di proprie delibere al Segretario o al Tesoriere nelle materie di specifica competenza.

Art. 17 - Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente Vicario, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa il Coordinatore del Comitato Tecnico Consultivo, senza diritto di voto, ma con diritto di intervento. La sua partecipazione o meno non è computata al fine della regolare costituzione della riunione.

Le attribuzioni del Comitato Esecutivo sono le seguenti:

1. attua il programma fissato dal Consiglio Nazionale e opera sia collegialmente che attraverso il Presidente, o altri membri, mediante deleghe ai medesimi conferite;
2. ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fisc e risponde del proprio operato al Consiglio Nazionale;

3. decide sulle ammissioni di Soci e prende atto delle eventuali revoche dell'approvazione
4. da parte dell'Ordinario Diocesano;
5. approva la costituzione delle Delegazioni regionali e interregionali;
6. prende atto della decadenza dei membri del Consiglio Nazionale e la comunica agli interessati nel caso di ingiustificata assenza;
7. Fissa la quota annuale di iscrizione per i Soci.

Le modalità di convocazione e di deliberazione sono indicate nel Regolamento Attuativo.

Art. 18 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma della Fisc; a lui spetta la rappresentanza legale in giudizio, sia per gli aspetti amministrativi che civili, penali e fiscali, nonché la facoltà di assumere obbligazioni per conto della Fisc nei confronti di terzi, con facoltà di conferire mandati per particolari atti, o categorie di atti, e per procure alle liti. Le obbligazioni assunte personalmente, per fini istituzionali, dal presidente durante il proprio mandato per conto della Fisc – nel limite massimo fissato da ogni Regolamento - verranno poste a carico della stessa previa ratifica dell'accollo da parte del Comitato Esecutivo.

In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Presidente saranno esercitate dal Vicepresidente vicario; in caso di assenza o impedimento, le funzioni del Vicepresidente vicario saranno esercitate dal Vicepresidente.

Il Presidente cura e svolge tutte le facoltà delegategli dal Consiglio Nazionale, anche con carattere permanente, o dal Comitato Esecutivo. Convoca e presiede le Assemblee ordinarie e straordinarie, il Consiglio Nazionale, il Comitato Esecutivo e la Consulta dei responsabili amministrativi dei periodici diocesani.

Il Presidente dura in carica quattro anni, può essere rinnovato nella medesima carica solo per un ulteriore mandato consecutivo.

Art. 19 - I Vicepresidenti

Il Vicepresidente vicario o, nel caso di sua assenza o di suo impedimento, il Vicepresidente:

1. ha i medesimi compiti del Presidente e agisce in caso di sua assenza o di suo impedimento;
2. può assolvere ai compiti del Presidente tramite delega scritta dello stesso.

I Vicepresidenti durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati nella medesima carica solo per un ulteriore mandato consecutivo.

Art. 20 - Il Segretario

Il Segretario collabora con il Presidente per l'applicazione dello Statuto, per l'organizzazione e il buon funzionamento della Fisc; sovrintende alla gestione ordinaria dell'ufficio di segreteria; assiste in genere il Presidente; verbalizza le riunioni sia dell'Assemblea ordinaria e straordinaria (salvo, per quest'ultima, ove necessario, l'intervento professionale del notaio), che del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo.

Il Segretario dura in carica quattro anni e può essere rinnovato nella medesima carica solo per un ulteriore mandato consecutivo.

Art. 21 – Il Tesoriere

Il Tesoriere sovrintende all'amministrazione e contabilità della Fisc; provvede agli incassi e ai pagamenti autorizzati dal Presidente e alla gestione amministrativa; può delegare alcune delle proprie funzioni al Segretario, può spendere la firma della Fisc nelle materie di sua competenza.

Il Tesoriere predispose il Bilancio consuntivo annuale della Fisc che, accompagnato da una propria relazione, sottoporrà al Consiglio Nazionale per l'approvazione.
Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rinnovato nella medesima carica solo per un ulteriore mandato consecutivo.

TITOLO IV Esercizio finanziario - Patrimonio - Entrate

Art. 22 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fisc ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentun) dicembre di ciascun anno. A fine esercizio sarà redatto il Bilancio consuntivo.

Art. 23 - Patrimonio.

Il patrimonio della Fisc è costituito:

1. dai beni mobili ed immobili, nonché dai valori che, per conferimenti, acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo, spettino o vengano in possesso della Fisc a titolo di patrimonio;
2. dalle eccedenze attive del Bilancio consuntivo annuale, se destinate a patrimonio in sede di approvazione, o per successiva destinazione;
3. dalle entrate annuali che il Comitato Esecutivo eventualmente dispone, ad incremento del patrimonio;
4. dalle quote che fossero deliberate dal Consiglio Nazionale quali quote da destinarsi a patrimonio.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi vincolati, riserve o capitale durante la vita della Fisc, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

È sancita la intrasmissibilità, anche a causa di morte del Socio, delle quote o contributi associativi e la loro non rivalutabilità monetaria o finanziaria.

Art. 24 - Entrate

Le entrate della Fisc sono costituite:

1. dai redditi del patrimonio;
2. dalle quote annuali stabilite dal Consiglio Nazionale;
3. da sovvenzioni accordate o trasferimento di fondi anche da Enti;
4. da contributi, donazioni ed erogazioni liberali, che pervenissero in qualunque forma, e per qualsiasi ragione, per le sue finalità e senza vincolo di destinazione a patrimonio;
5. da proventi devoluti da terzi per le sue finalità;
6. da eventuali proventi o contributi di terzi connessi allo svolgimento delle sue attività;
7. dagli eventuali avanzi di gestione risultanti dal Bilancio consuntivo e non destinati a patrimonio dall'Assemblea ordinaria.

TITOLO V- Norme finali

Art. 25 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche della Fisc sono a titolo gratuito e non sono ammessi compensi di nessuna natura. La Fisc agevola la partecipazione alla vita associative di coloro che ricoprono cariche sociali. Le modalità vengono stabilite dal Regolamento Attuativo.

Art. 26 - Scioglimento della Fisc

Lo scioglimento della Fisc deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci secondo le modalità di cui all'art. 15 del presente Statuto. La stessa Assemblea delibera sulle modalità della liquidazione, sulla nomina di uno o più liquidatori e sulla destinazione

delle attività patrimoniali residue, osservando comunque gli obblighi previsti dalla legge vigente.

Art. 27 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e della normativa speciale in materia.

TITOLO VI - Norme transitory

Art. 28 - Norme transitorie

Il presente Statuto va immediatamente in vigore salvo quanto incompatibile con quanto sotto stabilito.

Entro tre mesi dall'approvazione dello Statuto dovrà essere fatta la verifica dei Soci e rappresentanti degli editori, a norma del nuovo Statuto, fatto salvo quanto fino ad oggi acquisito.

I membri del Consiglio Nazionale e quelli del Comitato Esecutivo, quali il Presidente, il Vicepresidente vicario, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, nonché i Delegati regionali e interregionali, nonché i componenti del Comitato Tecnico Consultivo in carica alla data dell'approvazione da parte dell'Assemblea del presente Statuto, rimangono in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato come conferito secondo il precedente Statuto.